LEGA PRO

COMUNICATO N. 295/L – 2 MAGGIO 2025

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 257/A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Aprile 2025

Comunicato Ufficiale n. 257/A;

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVAMENTE ALLE GARE DI RECUPERO DELLA 34^ GIORNATA DEL CAMPIONATO SERIE BKT STAGIONE SPORTIVA 2024/2025, IN PROGRAMMA IL 13 MAGGIO 2025

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la LNP Serie B ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativamente alle gare di recupero della 34^ giornata del campionato Serie BKT stagione sportiva 2024/2025, in programma il 13 maggio 2025;

- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

- visti gli artt. 66, lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;

- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b) e 67, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato relativamente gare di recupero della 34^ giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per il deposito della dichiarazione di preannuncio del ricorso unitamente al contributo è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è disputata la gara;
- il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmissione ad opera del ricorrente alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è fissato al giorno prima della data fissata per la pronuncia.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Pubblicato in Firenze il 2 maggio 2025

IL PRESIDENTE
(Matteo Marani)